

Allegato nr. 7A

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP nr. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) **prima** della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, **consegnano al contraente** copia del documento (Allegato 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) **prima** della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **illustrano al contraente** - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati** alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, **lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza**;
- e) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto**;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento**:
 1. **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. **ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale**, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. **denaro contante, esclusivamente** per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo **responsabilità civile auto** e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) **con il limite di € 3.000,00 (tremila)**, nonché per i contratti degli **altri rami danni con il limite di Euro 750,00 (settecentocinquanta) annui per ciascun contratto**.

Allegato nr. 7B

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORNI TALI MODIFICHE

AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA, L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO HA L'OBBLIGO DI CONSEGNARE AL CONTRAENTE IL PRESENTE DOCUMENTO CHE CONTIENE NOTIZIE SULL'INTERMEDIARIO STESSO, SU POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE. L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONSEGNA E' PUNITA CON SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DISCIPLINARI

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- Runfola Francesco Carlo;
- Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa nonché legale rappresentante;
- Iscrizione al Registro Unico con numero B000058527, Sezione B, in data 8 ottobre 2012;
- Sede operativa: c.so Mameli 49, 28921 Verbania
- Telefono: 0323/402128; Fax: 0323/402128; indirizzo di posta elettronica: runfola@studiobrokersrl.com; website: www.studiobrokersrl.com;
- **denominazione sociale delle imprese di cui sono offerti i prodotti: AIG, ALLIANZ, AM TRUST, AMISSIMA, ASSICURATRICE MILANESE, AXA, COFACE, DAS, DUAL, ELBA, GENERALI ITALIA, HDI, HELVETIA, LIGURIA, LLOYD'S OF LONDON, PARTNER RE, REALE MUTUA, S2C, SACE BT, UCA, UNIPOLSAI, UNIQA, VITTORIA, ZURICH.**

AUTORITÀ COMPETENTE ALLA VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) l'intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcun'impresa di assicurazione;
- b) nessuna impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;
- c) con riguardo al contratto proposto l'intermediario ha fornito consulenze basate su un'analisi imparziale;
- d) l'intermediario non è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- e) l'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- f) **nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto**, la misura in valore assoluto ed in percentuale delle provvigioni o dei compensi riconosciutigli dall'impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte è pari a:

	GENERALI ITALIA	UNIPOLSAI	ALLIANZ	ZURICH	
Per ogni veicolo	7%	7%	7%	7%	

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) Ai sensi dell' articolo 117 comma 3 bis del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, risultano adeguatamente garantiti da una fideiussione bancaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 15.000,00;
- b) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- c) il contraente e l'assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, hanno facoltà di:

1) **inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario assicurativo**; qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario assicurativo entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi a

IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma,

allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario;

2) **rivolgersi al**

Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione

(c/o IVASS - Via Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel. 06/421.331)

per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente paragrafo lettera b);

- d) l'intermediario dichiara che in forza dell'accordo sottoscritto direttamente con _____ è autorizzato ad incassare il premio di polizza e a pagare le somme dovute agli assicurati. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005, ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Compagnia di Assicurazioni delegataria, le eventuali Compagnie Coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa in oggetto.

Data ___/___/_____

Firma dell'Intermediario

Firma del Contraente